

Regolamento organizzativo dei corsi interaziendali

| Versione | Data | Redatto da |
|----------|------------|---|
| 1.0 | 29.11.2011 | Comitato dell'Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera |
| 1.1 | 23.11.2012 | Comitato dell'Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera |
| 1.2 | 01.04.2015 | Mozione 2015-02 |

Indice

| | |
|---|----------|
| 1° Capitolo: nome e scopo..... | 3 |
| Art. 1 Nome | 3 |
| Art. 2 Basi legali | 3 |
| Art. 3 Scopo..... | 3 |
| 2° Capitolo: ente responsabile, organi e competenze | 3 |
| Art. 4 Ente responsabile | 3 |
| Art. 5 Organi | 3 |
| Art. 6 Competenze | 3 |
| 3° Capitolo: commissione di sorveglianza..... | 4 |
| Art. 7 Commissione di sorveglianza | 4 |
| 4° Capitolo: commissione dei corsi | 5 |
| Art. 8 Commissione dei corsi..... | 5 |
| 5° Capitolo: convocazione, obbligo di frequenza ed esenzione | 6 |
| Art. 9 Convocazione | 6 |
| Art. 10 Obbligo di frequenza ed esenzione | 6 |
| 6° Capitolo: prestazioni..... | 6 |
| Art. 11 Prestazioni dell'azienda di tirocinio | 6 |
| 7° Capitolo: finanziamento..... | 6 |
| Art. 12 Base..... | 6 |
| Art. 13 Contributi, lasciti e donazioni | 6 |
| Art. 14 Indennizzo degli organi e degli incaricati | 6 |
| 8° Capitolo: revisione e vigilanza..... | 8 |
| Art. 15 Ufficio contabilità..... | 8 |
| Art. 16 Revisione | 8 |
| 9° Capitolo: durata, periodo nel tempo, contenuto e valutazione dei corsi..... | 8 |
| Art. 17 Durata, periodo e contenuto | 8 |
| Art. 18 Valutazione dei corsi..... | 8 |
| 10° Capitolo: approvazione e scioglimento | 8 |
| Art. 19 Approvazione | 8 |
| Art. 20 Entrata in vigore..... | 8 |
| Art. 21 Scioglimento | 8 |
| Art. 22 Firme..... | 9 |

1° Capitolo: nome e scopo

Art. 1 Nome

Questo regolamento disciplina l'organizzazione, il finanziamento, la ripartizione e la durata dei corsi interaziendali conformemente alla «Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)» e all'«Ordinanza sulla formazione professionale di Geomatica/Geomatico».

Art. 2 Basi legali

¹ Articolo 23 Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10).

² Articolo 21 Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.101)

³ Articolo 8 capoverso 3 Ordinanza sulla formazione professionale di base Geomatica/Geomatico 64104.

Art. 3 Scopo

I corsi interaziendali (CI) completano la formazione della pratica professionale e della formazione degli apprendisti in geomatica. La frequentazione dei corsi è obbligatoria per tutti gli apprendisti.

2° Capitolo: ente responsabile, organi e competenze

Art. 4 Ente responsabile

L'ente responsabile – qui di seguito chiamato organismo responsabile dei corsi – è l'Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera.

Art. 5 Organi

Gli organi incaricati dei corsi sono:

- a. la commissione di sorveglianza;
- b. le commissioni dei corsi in Svizzera tedesca, Svizzera francese e Ticino.

Art. 6 Competenze

¹ La vigilanza compete al comitato dell'Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera.

² L'esecuzione dei corsi interaziendali compete alle 3 commissioni incaricate dei corsi.

3° Capitolo: commissione di sorveglianza

Art. 7 Commissione di sorveglianza

¹ I corsi sono controllati da una commissione di sorveglianza composta da 4–9 membri. Quest'ultima è composta da almeno un rappresentante delle commissioni dei corsi proveniente dalle tre regioni linguistiche (tedesco, francese e italiano) e da un rappresentante, che è determinato dall'organizzazione responsabile dei corsi.

² I membri della commissione di sorveglianza sono nominati dal comitato dalle organizzazioni responsabili per un mandato di 4 anni. È ammessa la rielezione. Per il resto, la commissione di sorveglianza si autocostruisce.

³ La commissione di sorveglianza viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo richiedono le circostanze, tuttavia almeno una volta all'anno. La commissione deve essere convocata se ne fanno richiesta almeno la metà dei membri o il comitato dell'ente responsabile dei corsi.

⁴ La commissione di sorveglianza può deliberare validamente se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono adottate alla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto decisivo spetta al Presidente.

⁵ Le decisioni della commissione di sorveglianza possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notifica (invio del verbale) dal comitato dell'ente responsabile ed è possibile richiedere una decisione da parte dell'assemblea dei delegati dell'ente responsabile dei corsi.

⁶ Tutte le attività sono riportate in un verbale.

⁷ La gestione operativa della commissione di sorveglianza, inclusa la contabilità di tutte le commissioni dei corsi, viene svolta dal segretariato del gestore dei corsi, sempre che questa non sia stata trasferita altrove.

⁸ Compiti della commissione di sorveglianza:

- a. elabora e se bisogno rivede, sulla base dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di formazione, un programma quadro per i corsi;
- b. stabilisce, d'intesa con le organizzazioni responsabili e le commissioni dei corsi, i luoghi dei corsi e la relativa competenza territoriale;
- c. emana le direttive per l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi;
- d. emana le direttive per l'allestimento delle aule dei corsi;
- e. coordina e sorveglia le attività dei corsi ed è responsabile per la garanzia della qualità;
- f. si occupa della formazione continua del corpo insegnanti;
- g. nomina gli uffici di revisione;
- h. vigila sulle finanze delle commissioni dei corsi;
- i. allestisce un piano finanziario pluriennale e compilazione annuale del preventivo;
- j. redige annualmente un rapporto, all'attenzione del comitato dell'organismo responsabile dei corsi, che è parte integrante del rapporto annuale dell'organismo responsabile dei corsi.

4° Capitolo: commissioni dei corsi

Art. 8 Commissioni dei corsi

¹ I corsi si svolgono sotto la direzione di una commissione dei corsi, composta da almeno 3 membri e per la cui rappresentanza vanno tenute in considerazione soluzioni cantonali o regionali. Essa è viene confermata dalla commissione di sorveglianza, su proposta delle commissioni dei corsi. Il Cantone competente e la scuola professionale di base sono adeguatamente rappresentati nella commissione appropriate dei corsi. Tutti i membri di una commissione dei corsi hanno diritto di voto.

² I membri della commissione dei corsi sono nominati per 4 anni. È ammessa la rielezione. Essa si autocostruisce.

³ Una commissione dei corsi viene convocata dal suo Presidente ogni qualvolta lo richiedono le circostanze. Essa deve essere convocata se almeno la metà dei membri lo richiedono.

⁴ Una commissione dei corsi può deliberare validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri. Le decisioni sono adottate alla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto decisivo spetta al Presidente.

⁵ Tutte le attività sono riportate in un verbale.

⁶ Compiti delle commissioni dei corsi:

La commissione dei corsi è responsabile dell'esecuzione dei corsi. Essa svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a. nomina la direzione e l'ufficio contabilità;
- b. elabora, sulla base dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione, il programma e il piano orario dei corsi;
- c. elabora il preventivo e i conti destinati all'attenzione della commissione di sorveglianza;
- d. designa il corpo insegnanti e i locali per lo svolgimento dei corsi;
- e. mette a disposizione le strutture necessarie;
- f. fissa le date dei corsi, si occupa della loro pubblicazione e della convocazione dei partecipanti ai corsi;
- g. d'intesa con le scuole professionali fa in modo che sia garantita la frequentazione delle lezioni obbligatorie anche durante i corsi interaziendali;
- h. coordina la formazione con le scuole professionali e le aziende;
- i. se necessario, offre assistenza ai partecipanti dei corsi nella ricerca di una sistemazione;
- j. redige annualmente un rapporto destinato alla commissione di sorveglianza e ai Cantoni interessati.
- k. provvede alla formazione di istruzione personale

5° Capitolo: convocazione, obbligo di frequenza ed esenzione

Art. 9 Convocazione

La commissione dei corsi, in collaborazione con le autorità cantonali competenti, convoca gli apprendisti. A tale scopo prepara convocazioni personali che invia alle aziende di tirocinio.

Art. 10 Obbligo di frequenza ed esenzione

¹ Le aziende di tirocinio sono responsabili che i loro apprendisti partecipino ai corsi interaziendali.

² Su richiesta delle aziende di tirocinio, i Cantoni possono esonerare gli apprendisti dalla partecipazione ai corsi qualora i contenuti di formazione siano già trasmessi in un centro di formazione aziendale o in una scuola di arti e mestieri. Tali strutture devono soddisfare gli stessi standard di qualità validi per il corso interaziendale.

³ La quota del corso non è dovuta, se l'apprendista non può partecipare al corso interaziendale per i motivi seguenti:

- malattia (consegna di un certificato medico)
- infortunio (consegna di un certificato medico)
- decesso in famiglia (consegna dell'atto di morte)

6° Capitolo: prestazioni

Art. 11 Prestazioni dell'azienda di tirocinio

I costi dei corsi sono fatturati alle aziende di tirocinio o alle organizzazioni a cui sono associate le aziende di tirocinio.

7° Capitolo: finanziamento

Art. 12 Base

Va applicato il regolamento della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) relativo ai corsi interaziendali.

Art. 13 Contributi, lasciti e donazioni

¹ I corsi interaziendali si autogestiscono e finanziano da sé, lo stesso dicasi per le spese dei loro rappresentanti nella commissione di sorveglianza e la commissione dei corsi.

² I contributi vanno prelevati per ogni corso interaziendale.

³ Altre fonti di finanziamento sono costituite da donazioni e lasciti.

Art. 14 Indennizzo degli organi e degli incaricati

Gli indennizzi degli organi e degli incaricati della commissione di sorveglianza sono fissati dal comitato degli organismi responsabili dei corsi, mentre quelli delle commissioni dei corsi sono fissati dalla commissione di sorveglianza e si orientano agli indennizzi per gli organi e gli incaricati del Fondo di

formazione professione, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera».

8° Capitolo: revisione e vigilanza

Art. 15 Ufficio contabilità

L'ufficio contabilità si occupa della contabilità.

Art. 16 Revisione

¹ I conti dei corsi interaziendali devono essere sottoposti a revisione.

² Quale periodo contabile fa stato l'anno civile.

9° Capitolo: durata, periodo nel tempo, contenuto e valutazione dei corsi

Art. 17 Durata, periodo e contenuto

¹ Nel piano di formazione al capitolo C.3.1. sono fissati i temi principali, la durata e il periodo nel tempo dei corsi.

² La durata dei corsi interaziendali è la seguente:

- | | |
|---|---------------------|
| • durante il primo anno di tirocinio (corso I) | 5 giornate di 8 ore |
| • durante il secondo anno di tirocinio (corso II) | 5 giornate di 8 ore |
| • durante il terzo anno di tirocinio (corso III) | 5 giornate di 8 ore |

³ Le autorità competenti dei cantoni di ubicazione possono accedere in qualsiasi momento ai corsi.

Art. 18 Valutazione dei corsi

Tutti i corsi sono assoggettati a un controllo del raggiungimento degli obiettivi e della presenza.

10° Capitolo: approvazione e scioglimento

Art. 19 Approvazione

Questo regolamento è stato approvato dal comitato il 29.11.2011, ai sensi dell'articolo 11 degli statuti del 21 agosto 2007 dell'Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera.

Art. 20 Entrata in vigore

In caso di dubbio fa stato il testo in lingua tedesca del regolamento sull'organizzazione dei corsi interaziendali.

Questo regolamento entra in vigore retroattivamente il 01.01.2010.

Art. 21 Scioglimento

Se non si raggiunge più lo scopo, il comitato dell'Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera provvede a sciogliere l'organizzazione e decide in merito alla destinazione di eventuali mezzi finanziari restanti.

Art. 22 Firme

Luogo, data: Horgen, 29.11.2011




Jakob Günthardt (presidente)
Associazione degli organismi responsabili
Geomatici/Geomatiche Svizzera

Luogo, data: Zürich, 29.11.2011




David Vogel (segretario)
Associazione degli organismi responsabili
Geomatici/Geomatiche Svizzera

Luogo, data: Bully, 26.09.2011




Maurice Barbieri (presidente)
Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS)

Luogo, data: Zürich, 29.11.2011



Rudolf Küntzel (presidente)
geosuisse – Società svizzera di geomatica e
gestione del territorio

Luogo, data: Kelwatz, 3.12.2011



Erich Gubler (presidente)
Organizzazione svizzera per l'informazione
geografica (OSIG)

Luogo, data: Zürich, 29.11.11



Cathy Eugster (presidente)
Professionisti Geomatica Svizzera (PGS)

Luogo, data: Zürich 29.11.11

Luogo, data: Yverdon-les-Bains, 07.12.2011



Oliver Begré (presidente)
Fachgruppe Vermessung und Geoinformation des
Swiss Engineering STV (FVG/STV)

Luogo, data: Zürich, 29.11.2011



Jérôme Schaffner (presidente)
Groupement d'ingénieurs en géomatique de Swiss
Engineering UTS (GIG/UTS)

Luogo, data: Zürich, 29.11.11




Stefan Arn (presidente)
Società svizzera di cartografia (SSC)

Luogo, data: Zürich, 16.12.11



Christian Dettwiler (presidente)
Conferenza dei servizi cantionali del catasto (CSCC)



Thomas Hösli (presidente)
Conferenza dei servizi cantionali di geoinformazione
(CCGEO)